



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 28/06/2022

CC N. 35

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA N. 739/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO RESA IN DATA 3/3/2022 SULL'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE IN MATERIA DI TARIFFAZIONE INTEGRATA RELATIVA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

L'anno duemilaventidue addì 28 del mese di giugno alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Luca Papini nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		No	GITTANI ALESSANDRO	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	GROLLI MAURO	LEGA	Si
CATANIA ANDREA	P.D.	Si	MANFREDI FRANCESCO	LEGA	Si
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	Si	ZINESI MAURIZIO	M.5 S.	No
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	VAVASSORI LUIGI ANDREA	M.5 S.	Si
CALABRIA DANIELE	P.D.	Si	CILIBERTO MASSIMO	C.B. CIVICA	Si
MARTINO RAFFAELE	P.D.	Si	SEGGIO GIUSEPPE	F.D.I.	Si
DAINO ROSARIO	LEGA	Si	DAMBRA SCELZA	F.D.I.	Si
BOGNANNI SILVANA	LEGA	Si	SALMI CATIA	F.D.I.	Si
MODENA FILIPPO	LEGA	No	DI LAURO ANGELO	GRUPPO MISTO	Si
FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA	Si	CIOTOLA CARLO	F.I.	Si
PAPINI LUCA	LEGA	Si	MALAVOLTA RICCARDO	C.I.N.I.	Si
BERTO MARCO PAOLO	LEGA	No			

Componenti presenti n. 21 (13 presenti all'appello, 8 entrano nel corso della seduta).

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA N. 739/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO RESA IN DATA 3/3/2022 SULL'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE IN MATERIA DI TARIFFAZIONE INTEGRATA RELATIVA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
----------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive
omissis

- Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

- Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione

tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Premessi dunque i seguenti fatti di causa che hanno originato la sentenza in oggetto:

- Il Comune di Cinisello Balsamo ha impugnato davanti alla Corte d'Appello di Milano il Lodo Arbitrale reso in data 7/2/2020 al fine di farne dichiarare la nullità;
- I motivi di gravame - meglio specificati nell'allegata sentenza - contengono diversi profili di censura tesi ad invalidare la clausola compromissoria, la composizione del Collegio, la legittimazione passiva del Comune, la dichiarata insussistenza del litisconsorzio necessario di C. Srl e quindi la pronuncia di condanna al pagamento degli introiti da tariffazione integrata secondo il sistema Sitam come determinati in arbitrato;
- Con sentenza n. 739/2022 la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'impugnazione avverso il Lodo Arbitrale e ha condannato il Comune di Cinisello al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 38.730,00 (oltre oneri ed accessori e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%), così per complessivi euro 56.119,77;
- Respinta l'impugnativa occorre procedere al pagamento nei confronti della C. Srl. della parte di interessi moratori ancora dovuti sino al 20/01/2021 che su accordo delle parti è stato disposto di regolare all'esito dell'appello ed ammontanti ad euro 132.406,98;

Occorre quindi procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la complessiva somma di euro 188.726,75, comprensiva dell'imposta di registro non ancora liquidata ma che verrà determinata in misura fissa pari ad euro 200,00;

Preso atto che il vigente Art. 187 del Tuel rubricato "*Composizione del risultato di amministrazione*" al secondo comma dispone che: *<<La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

....>>

Ritenuto, pertanto, individuare le risorse occorrenti mediante l'applicazione dell'avanzo libero, così come meglio rappresentato nel dispositivo del presente atto;

Considerato che:

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata eseguibilità del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo

consiliare adottati i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, nella fattispecie ascrivibile al Settore Gestione del Territorio – Servizio Trasporti e Viabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi come da allegato

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a seguito della sentenza n. 739/2022 della Corte d'Appello di Milano per l'importo di euro 132.406,98 a titolo di interessi moratori ancora dovuti sino al 20/01/2021 che su accordo delle parti è stato disposto di regolare all'esito dell'appello, euro 56.119,77 a titolo di spese legali (comprensivo di oneri, accessori e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%) oltre la per taxa di registro non ancora liquidata e stimata presuntivamente in misura fissa pari ad euro 200,00, così per un totale di euro 188.726,75;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato sul bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, al capitolo 1390005/5 rubricato "*Trasporto pubblico: oneri da contenzioso su linee circolari (ff05)*" - piano dei conti finanziario 1.10.05.04.000, finanziato con applicazione dell'avanzo di amministrazione parte libera;
- 4) Di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto per le motivazioni espresse in narrativa;
- 5) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore De Cicco illustra l'argomento (omissis, trascrizione allegata al presente atto).

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l'argomento in oggetto ("*Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza n. 739/2022 della Corte d'Appello di Milano resa in data 3/3/2022 sull'impugnazione del lodo arbitrare in materia di tariffazione integrata relativa al trasporto pubblico locale.*") e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0008):

al momento del voto non è presente il Consigliere Di Lauro

Componenti presenti:	n.20
Votanti:	n.20
Voti favorevoli:	n.20
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione **approvata**.

Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0009):

al momento del voto non è presente il Consigliere Di Lauro

Componenti presenti:	n.20
Votanti:	n.20
Voti favorevoli:	n.20
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione **immediatamente eseguibile**.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Luca Papini

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Provincia di Milano

VERBALE N. 13 del 08 Giugno 2022

COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI

OGGETTO: PARERE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA N. 739/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO RESA IN DATA 3/3/2022 SULL'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE IN MATERIA DI TARIFFAZIONE INTEGRATA RELATIVA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Premesso che:

- l'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'Organo di Revisione deve esprimere un proprio parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- vista la proposta di deliberazione relativa al riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del T.U.E.L.: SENTENZA N. 739/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO RESA IN DATA 3/3/2022 SULL'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE IN MATERIA DI TARIFFAZIONE INTEGRATA RELATIVA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;
- la sentenza sopra citata risulta essere esecutiva ed è già intervenuta la notifica del titolo esecutivo da cui decorre il termine per procedere all'esecuzione;
- la spesa impegnata, per l'importo complessivo di euro 188.726,75 così come esposto nella proposta di deliberazione, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale e trova copertura nel capitolo 1390005/5.

Tutto ciò premesso

IL COLLEGIO

esprime parere favorevole in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio di complessivi euro 188.726,75 di cui alla sentenza esecutiva di condanna al pagamento di: euro 132.406,98 a titolo di interessi moratori, euro 56.119,77 a titolo di spese legali (comprensivo di oneri, accessori e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%), oltre alla tassa di registro non ancora liquidata e stimata presuntivamente in misura fissa pari ad euro 200,00, sottoposto alla condizione sospensiva che vengano resi i pareri di cui all'art. 49, 1 comma del TU n. 267/2000.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente

Enrico Dott. Facoetti

Componenti

Maria Lorena dott.ssa Tradate Marco dott. Barbenza

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.